

Sentenza: 19 dicembre 2012, n.289

Materia: personale pubblico

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) articolo 6, comma 2

Esito: fondatezza della questione di legittimità sollevata in relazione all'articolo 117 secondo comma lettera l) Cost. Assorbimento delle altre questioni

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione in oggetto, la quale prevede la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere presso la struttura regionale che cura la pubblicazione del Burt fino alla completa copertura della relativa pianta organica.

Secondo l'Avvocatura dello Stato tale disposizione viola gli artt. 3 e 97 Cost. in primo luogo perché non indica alcun termine alla proroga, effettuata tra l'altro senza il rispetto dei requisiti richiesti dal d.lgs 165/2001, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), contrastando così con i principi di organizzazione della pubblica amministrazione, di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e dell'accesso all'impiego pubblico tramite concorso.

Inoltre sarebbero violati anche l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile ed il terzo comma dello stesso, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato la materia del coordinamento della finanza pubblica, poiché la disposizione regionale, nella sua genericità, contrasta con il principio fondamentale di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) secondo il quale il ricorso a personale con contratti di collaborazione può avvenire, per gli enti ivi previsti, a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Secondo la Corte la questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata e gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente restano assorbiti.

La Corte richiama la propria giurisprudenza e dichiara l'illegittimità della norma impugnata poiché prevede la proroga, senza un limite massimo prefissato, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già in essere intervenendo in tal modo su uno degli aspetti della disciplina, privatistica, di tali contratti, e cioè la loro durata, con conseguente lesione della competenza statale in materia di ordinamento civile.